GAETANO PINI

Deliberazione n.

333

Del 1 0 SET. 2013

Atti 49/76/297

Oggetto:

Rinnovo della convenzione passiva con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per prestazioni oncologiche varie.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con deliberazione n. 364 del 14.9.2011, è stata rimovata per l'anno 2012 la convenzione passiva precedentemente stipulata con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per prestazioni oncologiche e di chirurgia plastica ricostruttiva a favore degli assistiti dell'Azienda, al fine di garantire ai sanitari dell'Istituto, nell'espletamento dell'attività di diagnosi e cura, il supporto di sanitari specializzati particolarmente competenti in patologie tumorali;
- che, con lettera 7.11.2012, questa Azienda ha chiesto il rinnovo per l'anno 2013 della convenzione citata, con una riduzione del 5% delle relative tariffe, ai sensi della L. 135/2012 e della DGR n. IX/3976 del 6.8.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, sollecitando un riscontro con lettera 12.2.2013 e con mail 17.4.2013 e 1.7.2013;
- che l'Istituto Tumori ha trasmesso solo con lettera acquisita al protocollo aziendale in data 26.8.2073 il nuovo testo di accordo – con la riduzione tariffaria richiesta e con scadenza al 31.12.2014 - per la sottoscrizione;

accertato il parere favorevole espresso in merito al rinnovo di cui trattasi dal Direttore sanitario aziendale, con annotazione a margine della lettera di proposta 28.9.2012;

considerato che la spesa complessiva annua derivante dal rinnovo della convenzione in oggetto è stimata in € 6.000,00;

acquisito il visto contabile della s.c. Gestione Risorse Economiche e finanziarie per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

GAETANO PINI

Deliberazione n. 333 Del 1 0 SFI 2013 Atti 49/76/297

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascrittà

- 1) di rinnovare, fino al 31.12.2014, la convenzione passiva con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per prestazioni oncologiche varie (oncologia e chirurgia plastica ricostruttiva) a favore degli assistiti dell'Azienda;
- 2) di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di imputare la spesa annua complessiva derivante dal rinnovo della convenzione, stimata in € 6.000,00, tra i costi del bilancio degli esercizi di competenza sul conto 510.020.00090 "consulenze sanitarie da ASL, AO, IRCCS Regione";
- 4) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L(R. n.) 33/2009;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DYRETTORE GENERALE

Redeo Tropiano

CONTRARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

// DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITAR (dott. Nunzio/A. Buscino

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente proyvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott. Nunzio A. Buccino

Pratica trattata da: dott.ssa M.Grazia Giacomelli

GAETANO PINI

Deliberazione n. 7 3 7 Del 10 SET, 2013 Atti 49/76/297

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, lì 10 SEI, 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine, di cui n. 4 (quattro) pagine di allegati parte integrante.

CONVENZIONE

TRA

la Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" (di seguito denominata "Hondazione") codice fiscale 80018230153, partita I.V.A. 04376350155, con sede legale in Milano, via Venezian 1, nella persona del Direttore Amministrativo, avv. Luigi Cajazzo, e del Direttore Sanitario, dott. Vito Corrao, (a ciò delegati con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione, giusta determinazione 23 marzo 2010 n. 275/DG) in esecuzione della determinazione n.

3 0 LUG. 2013

da una parte -

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" (di seguito denominato "Istituto Pini"), codice fiscale 80064670153 e partita I.V.A. 0903310159, con sede in Milano, P.za Cardinal Ferrari n.1, in persona del legale rappresentante dott. Amedeo S_{\diamondsuit} \hbar \hat{g} piano - Direttore Generale

- dall'altra parte –

PREMESSO

che l'Istituto Pini ha la necessità di stipulare una convenzione per l'effettuazione di prestazioni specialistiche sanitarie a favoro dei propri assistiti;

che la Fondazione provvede, con proprio personale della Dirigenza sanitaria, che ha fatto opzione per l'attività libero-professionale intramuraria, a effettuare prestazioni specialistiche sanitarie a favore degli assistiti dell'Istituto Pini e su richiesta dello stesso;

che la Fondazione è nella possibilità di soddisfare tale necessità per il tramite delle seguenti strutture semplici dipartimentali e complesse;

- s.s.d. Oncologia Medica Tumori Mesenchimali dell'adulto,

- s.c. Pediatria Oncologica,

- s.c. Ematologia,

- s.c. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

che i professionisti coinvolti effettuano prestazioni oncologiche unicamente su patologie di competenza della struttura di appartenenza.

che l'art. 5, comma6, della La Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, autorizza le Aziende Ospedaliere – una volta soddisfatte le necessità del servizio sanitario regionale – a produrre e rendere contro corrispettivo a terzi prestazioni o altri servizi sanitari.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

L'attività per le prestazioni di specialità oncologiche afferenti alle strutture semplici dipartimentali e complesse di Oncologia Medica Tumori Mesenchimali dell'adulto, Pediatria Oncologica e Ematologia vengono svolte dai sanitari della Fondazione presso l'Istituto Pini mediante chiamata per un massimo di 3 accessi settimanali della durata di circa un'ora ciascuno, a richiesta dell'Istituto Pini sulla base delle proprie necessità da determinarsi di comune accordo tra le Unità Operative interessate de due Contraenti. Su richiesta dell'Istituto Pini, è occasionalmente possibile cumulare in unica giornata 2 accessi su 3 alla settimana.

Le attività per le prestazioni di chirurgia plastica e ricostruttiva vengono svolte dai sanitari della Fondazione presso l'Istituto Pini mediante chiamata per un numero di accessi chirurgici previsti nell'arco di un anno non superiore a 10.

Nell'arco temporale coperto dalla presente convenzione, il personale medico sopraindicato svolge l'attività di cui trattasi al di fuori del normale orario di servizio, recandosi presso il Contraente su

richiesta dei suoi sanitari autorizzata dalla Direzione Sanitaria e compatibilmente con le esigenze istituzionali della Fondazione.

Art. 2 – Corrispettivo per l'esecuzione dell'attività

A titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di specialità oncologiche(Oncologia Medica Tumori Mesenchimali dell'adulto, Pediatria Oncologica ed Ematologia), l'Istituto Pini si impegna a versare alla Fondazione € 237,00 (Euro duecentotrentasette/00) per ogni accesso

A titolo di corrispettivo per le visite specialistiche di chirurgia plastica e ricostruttiva, per i pazienti solventi la tariffa è fissata in € 150,00 (Euro centocinquanta/00), per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti. Per gli interventi chirurgici si applicano le tariffe di seguito specificate:

- ricostruzione con lembo miocutaneo di retto-addominale, € 2.000,00 (Euro duemila/00),
- ricostruzione con lembo miocutaneo di muscolo grande dorsale, € 2.000,00 (Euro duemila/00),
- ricostruzione con lembi fascio cutanei, € 1.000,00 (Euro mille/00), \(\cdot\)
- ricostruzione con innesti cutanei, € 500,00 (Euro cinquecento/00),
- ricostruzione con lembi ad anastomosi microvascolari, € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Per eventuali altri interventi la tariffa viene concordata di volta volta sulla base del preventivo formulato dallo specialista della Fondazione.

Le consulenze, svolte al di fuori dell'orario di lavoro, danno uogo a compenso che compete ai sanitari interessati nei modi di cui alla vigente normativa.

Art. 3 - Modalità di pagamento

l'Istituto Pini si impegna a pagare gli importi dovuti per le prestazioni in oggetto della presente convenzione entro 60 gg. dal ricevimento della relativa fattura, che viene emessa a:

- cadenze trimestrali dalla Fondazione per le prestazioni di specialità oncologiche afferenti alle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di Oncologia Medica Tumori Mesenchimali dell'adulto, Pediatria Oncologica e Ematologia;
- cadenze mensile per le prestazioni di chirurgia plastica e ricostruttiva.

A tal fine, il Dirigente Medico che ha eseguito la prestazione, provvede a trasmettere alla s.c. Risorse Economiche Finanziarie e Libera Professione della Fondazione i dati relativi alla consulenza prestata, compilando una distinta, convalidata dall'Istituto Pini, nella quale siano riportati i dati relativi a: tipologia della prestazione, importo da fatturare, data e orario degli accessi effettuati nel periodo interessato.

Le fatture devono essere intestaté e inviate a:

A.O. – ISTITUTO ORTOPEDICO "GAETANO PINI", P.ZA CARDINAL FERRARI, 1 – 20122 MILANO

In difetto di pagamento entro il termine di cui sopra, è data facoltà alla Fondazione di recedere immediatamente dalla presente convenzione, con diritto alla riscossione delle prestazioni già effettuate, fatto salvo il maggior danno.

Art. 4 – Sede di espletamento dell'incarico

L'incarico oggetto della presente convenzione è espletato presso la sede istituzionale dell'Istituto Pini in Milano, Piza Cardinal Ferrari, 1.

L'Istituto Pini mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie mediante le quali il personale che esercita la prestazione, opera sotto la sua esclusiva responsabilità e rischio, in piena collaborazione con i sanitari delle U.O. interessate senza vincolo di subordinazione.

L'Istituto Rini garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

any

Art. 5 - Modifiche contrattuali

Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza da parte dei firmatari della convenzione.

Resta salvo ogni eventuale modifica o revoca della presente convenzione a seguito dell'intervenuta emanazione di norme legislative o disposizioni regionali in contrasto con la normativa di riferimento citata in premessa.

Art. 6 – Assicurazione per responsabilità civile

La Fondazione si impegna a garantire al personale medico specialistico, durante lo svolgimento del presente incarico, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività medesima.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione sino al 31 dicembre 2014, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare con preavviso minimo di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pervenire entro tale termine al destinatario.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, si conviene di regolare i pregressi rapporti, eventualmente intercorsi a far tempo dal 1 gennaio 2013,

In particolare, l'Istituto Pini riconosce alla Fondazione la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per sopravvenuta indisponibilità dei consulenti.

In caso di recesso, l'Istituto Pini corrisponde alla Fondazione i compensi maturati per le prestazioni già eseguite dai consulenti, nonché le spese sostenute e preventivamente approvate riferibili alla predetta attività.

Per l'eventuale rinnovo della convenzione, si procede alla sottoscrizione di nuovi formali accordi da parti dei soggetti interessati.

Considerata la natura delle prestazioni oggetto della presente scrittura, qualora entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale sopra indicata, entrambe le Parti abbiano espresso per iscritto l'intenzione di stipulare nuovo contratto destinato a regolamentare il rapporto di collaborazione, il presente contratto si intende prorogato sino all'effettiva sottoscrizione del nuovo accordo, che deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla scadenza stessa, con diritto della Fondazione a percepire i compensi per l'attività svolta.

Art. 8 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, la Fondazione viene considerata Responsabile, presso la propria sede legale, del trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

La Fondazione, nell'ambito della propria autonomia, provvede:

- a) alla nomina degli incaricati del trattamento, in modo che ogni soggetto che concretamente opera su dati personali sia espressamente autorizzato secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 196/03. L'attività dell'incaricato deve svolgersi secondo le istruzioni e sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile;
- b) alla opportuna sensibilizzazione del personale addetto al trattamento dei dati in ordine alle prescrizioni della legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza cui il personale stesso è tenuto, nonché del segreto d'ufficio e professionale;
- c) alla vigilanza del personale per il rispetto delle disposizioni di legge, secondo le istruzioni impartite.

In ogni caso, la Fondazione si impegna alla corretta e integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di responsabilità.

Car p

Art. 9 – Foro competente esclusivo

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è quello di Milano.

Art. 10 - Registrazione e spese

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono rilevanti ai fini I.V.A., ar sensi del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni: sono esenti da I.V.A. le prestazioni sanitarie; sono soggette a I.V.A. le prestazioni alberghiere.

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di entrambe le Parti
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art, 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della Parte che vi ha dato causa;

- la presente convenzione è redatta in tre copie: una per ciascuna delle Parti e una per la registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

3 0 LUG. 2013

Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori

AMMINISTRATIVO HOUND

IL DIRETTORE/SANITARIO (dott. Vita Corrao)

(Cajazzo)

Milano, 1 0 SFT, 2013

Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Amedeo S. Tropiano)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341/e/1/342 c.d., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato il presente contratto di comune accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui ai punti n. 4 (Modalità di pagamento), 7 (Durata), 8 (Trattamento dei dati personali), 9 (Foro competente esclusivo).

Milano,

3 0 LUG 2013

Fondazione IRC\$6 Istituto Nazionale dei Tumori

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVOS. /IL DIRETTORE\SANITARIO

(avvi Luigi Sarazzo)

2013

(ptt. Vito/Corrao)

Milano,

Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopédico Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo S. Tropiano)

